

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2271 del 10 dicembre 2013

**Nuove disposizioni in tema di "Organizzazione delle aziende UU.LL.SS.SS. e Ospedaliere. Linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale, per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e per l'organizzazione del Distretto socio sanitario. Articolo 3, comma 1 bis e articolo 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.e i.. L.R. 29 giugno 2012, n. 23".**

*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le disposizioni di cui all'oggetto, che recano una disciplina che supera quella introdotta con la D.G.R. n. 975/2013, recependo alcune modifiche di carattere innovativo richieste dalla V Commissione Consiliare.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'articolo 3, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che le aziende sanitarie disciplinino la propria organizzazione ed il loro funzionamento con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.

L'articolo 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i. prevede altresì che le Regioni disciplinino l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni dello stesso articolo e dei successivi articoli 7 ter e 7 quater.

L'articolo 23 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56 stabilisce che il Dipartimento di Prevenzione sia la struttura tecnica funzionale dell'azienda ULSS preposta alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione, individuando i servizi nei quali lo stesso dipartimento deve articolarsi e trasferendo ai suoi servizi le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Con deliberazione n. 3415 del 29 novembre 2002 la Giunta regionale, in attuazione delle predette disposizioni legislative, emanava le linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale e per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione delle aziende UU.LL.SS.SS..

Le Aziende sanitarie conseguentemente adottavano gli atti aziendali che sono stati successivamente monitorati e valutati dai competenti uffici regionali.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che negli anni successivi all'adozione della D.G.R. 3415/2002 si sono verificati da un lato importanti mutamenti nei bisogni sanitari della popolazione, che hanno determinato l'individuazione di nuovi obiettivi di salute, e dall'altro interventi normativi nazionali, quali il Patto per la salute 2010 - 2012 e le disposizioni riguardanti la revisione della spesa pubblica (in primis quelle contenute nella L. 135/2012), che impongono necessariamente una revisione dei vigenti modelli organizzativi.

In tale quadro assume poi fondamentale importanza in ambito regionale il PSSR 2012-2016, approvato con L.R. 29 giugno 2012, n. 23, che contiene le linee di programmazione per la ridefinizione dei modelli assistenziali.

In particolare il PSSR 2012-2016 al punto 4.5 prevede che, in un'ottica di rafforzamento dell'azione della Regione nelle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto alle Aziende ULSS e Ospedaliere, rappresenti indirizzo strategico, tra l'altro, l'adeguamento degli atti aziendali, quali strumenti di attuazione degli indirizzi regionali, sulla scorta dei contenuti dello stesso PSSR.

Con D.G.R. n. 975 del 18 giugno 2013 la Giunta Regionale approvava, pertanto, le linee guida per la predisposizione da parte delle aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto del nuovo atto aziendale, per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e

per l'organizzazione del Distretto socio sanitario. Tale provvedimento individuava, tra l'altro, l'iter procedimentale per l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento dell'atto aziendale.

La predetta deliberazione veniva trasmessa alla Quinta Commissione Consiliare con nota della Segreteria Regionale per la Sanità prot. n. 362235 del 29 agosto 2013.

La Quinta Commissione Consiliare, dopo aver formalmente sentiti in audizione in due successive riunioni l'Assessore Regionale alla Sanità e il Segretario Regionale per la Sanità, con nota del suo Presidente prot. n. 21189 del 27 novembre 2013, a seguito dell'esame della D.G.R. 975/2013, formulava un parere in ordine all'anzidetto provvedimento, proponendo, in particolare, delle modifiche.

Si propone, pertanto, di revocare la D.G.R. 975/2013 disponendo, contestualmente, la riproposizione dei documenti ad essa allegati con alcune modifiche che recepiscono parte delle indicazioni della Quinta Commissione Consiliare.

Pertanto i documenti allegati al presente provvedimento, sono:

- le linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale (**Allegato A**);
- la dotazione di strutture complesse nell'area non ospedaliera (**Allegato A1**);
- le linee guida per l'organizzazione del Distretto socio-sanitario (**Allegato B**);
- le linee guida per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione delle aziende sanitarie (**Allegato C**).

Le modifiche apportate con il presente provvedimento rispetto alle originarie previsioni della DGR 975/2013 riguardano il documento relativo alla predisposizione del nuovo atto aziendale (**Allegato A**). In particolare sono state formulate delle precisazioni in ordine alla qualificazione delle strutture "Affari Generali", "Controllo di Gestione" e "Sistemi Informativi" che non necessariamente dovranno essere qualificate come Strutture Complesse. E' stato altresì modificato l'**Allegato A1**, contenente la dotazione, suddivisa per azienda, delle strutture complesse non ospedaliere.

In particolare la struttura SERT, configurata come UO complessa laddove il bacino di riferimento sia superiore a 250.000 abitanti, potrà comunque essere prevista come UO complessa utilizzando i maggiori ambiti di flessibilità concessi con il presente provvedimento.

Nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), in presenza di particolari esigenze organizzative anche derivanti dal contesto territoriale, potranno essere previste delle UO semplici a valenza dipartimentale, comunque entro il limite numerico complessivo fissato.

Per i servizi veterinari, per i quali si possono prevedere sino a tre strutture complesse, in riferimento al numero delle strutture - macelli - ed al numero dei capi di bestiame presenti sul territorio, i Direttori Generali potranno utilizzare le apicalità genericamente assegnate nell'**Allegato A1** o fare ricorso a UO semplici a valenza dipartimentale secondo le necessità.

Al riguardo, va comunque puntualizzato che, tenuto conto di quanto stabilito dal Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (c.d. Comitato LEA) in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lett. B), del Patto per la Salute 2010-2012, in ordine agli standard che devono essere osservati per la determinazione delle strutture complesse, nonché del numero delle strutture complesse riferite all'area ospedaliera definito con D.G.R. n. 2122 del 19 novembre 2013, al fine del rispetto del relativo adempimento in nessun caso il numero delle strutture complesse dell'area non ospedaliera potrà eccedere quello stabilito dall'**Allegato A1** alla presente deliberazione.

Premesso quanto sopra, si ritiene ora opportuno evidenziare la procedura definita al punto 3 dell'**Allegato A** per l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento dell'atto aziendale, che dovrà essere osservata dalle aziende sanitarie e dalla Segreteria Regionale per la Sanità:

- a) il nuovo atto aziendale o la modifica all'atto aziendale vigente è adottato con provvedimento del Direttore Generale dell'azienda, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione del Collegio di direzione e previa consultazione con le OO.SS.;
- b) limitatamente a quanto previsto dall'art.3, comma 3, del D.Lgs 517/99, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona adotta l'atto aziendale d'intesa con il rettore dell'Università di Verona;
- c) l'Azienda Ospedaliera di Padova adotta l'atto aziendale previa acquisizione di parere da parte dell'Università di Padova, espresso entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto;
- d) il provvedimento è inviato, entro il 31 gennaio 2014, alla Segreteria Regionale per la Sanità, la quale, nei successivi 60 giorni, ne verifica la conformità ai principi ed ai contenuti delle linee guida approvate con il

presente atto;

e) l'approvazione del nuovo atto aziendale o la modifica dello stesso è disposta con decreto del Direttore Generale della Sanità e del Sociale;

f) eventuali richieste di chiarimenti interrompono il suddetto termine di 60 giorni.

Si precisa che l'atto aziendale dovrà definire anche la dotazione strutturale ospedaliera delle aziende sanitarie secondo le previsioni della D.G.R. n. 2122 del 19 novembre 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

VISTO l'articolo 3, comma 1 bis e l'articolo 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m. e i.;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

VISTO l'articolo 23, della L.R. 14 settembre 1994, n. 56;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il PSSR 2012-2016 approvato con L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

VISTA la D.G.R. n. 3415 del 29 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 2122 del 19 novembre 2013;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Sanità prot. n. 362235 del 29 agosto 2013;

VISTA la nota del Presidente della Quinta Commissione Consiliare prot. n. 21189 del 27 novembre 2013;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le ragioni espresse nelle premesse, la revoca della D.G.R. n. 975 del 18 giugno 2013;
3. di approvare le linee guida per la predisposizione da parte delle aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto del nuovo atto aziendale (**Allegato A**), della dotazione di strutture complesse nell'area non ospedaliera (**Allegato A1**), dell'organizzazione del Distretto socio sanitario (**Allegato B**) e dell'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione (**Allegato C**), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire la seguente procedura per l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento dell'atto aziendale:
  - a) il nuovo atto aziendale o la modifica all'atto aziendale vigente è adottato con provvedimento del Direttore Generale dell'azienda, acquisito il parere del Consiglio dei sanitarie del Collegio di direzione e previa consultazione con le OO.SS.;
  - b) limitatamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 517/99, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona adotta l'atto aziendale d'intesa con il rettore dell'Università di Verona;
  - c) l'Azienda Ospedaliera di Padova adotta l'atto aziendale previa acquisizione di parere da parte dell'Università di Padova, espresso entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto;

d) il provvedimento è inviato entro il 31 gennaio 2014 alla Segreteria Regionale per la Sanità, la quale, nei successivi 60 giorni, ne verifica la conformità ai principi ed ai contenuti delle linee guida approvate con il presente atto;

e) l'approvazione del nuovo atto aziendale o la modifica dello stesso è disposta con decreto del Direttore Generale della Sanità e del Sociale. Eventuali richieste di chiarimenti interrompono il suddetto termine di 60 giorni.

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.